



29280/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 38270/2019

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Cron. 29280
 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Rep.
 Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Ud. 11/05/2022
 Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - CC
 Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 38270-2019 proposto da:

AA , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
 ANTONIO STROZZIERI;

- **ricorrente** -**contro**

P S.P.A., in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIALE CARLO FELICE 63, presso lo studio
 dell'avvocato BARBARA SERMARINI, rappresentata e
 difesa dall'avvocato PAOLO VOLPI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 291/2019 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 02/10/2019 R.G.N. 238/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE.

Cassazione.net

**RILEVATO CHE**

1. Con la sentenza n. 291/2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto l'impugnativa del licenziamento proposta da AA nei confronti della P spa di cui era dipendente con mansioni di conducente di mezzi per la raccolta dei rifiuti.

2. Il recesso era stato intimato per giusta causa, il 6.9.2016, in base alla contestata violazione dell'obbligo *ex ante* di cautela, per essersi l A messo in più occasioni alla guida sportiva di un motociclo di 500 cc di cilindrata e del peso di oltre 230 Kg., onde recarsi al mare, durante il periodo di assenza dal lavoro determinata dall'infortunio occorsogli in data 12.6.2016 a seguito del quale aveva riportato plurime fratture alle costole.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) poteva ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva commissione, da parte del lavoratore, del comportamento descritto nella contestazione disciplinare; b) dalla istruttoria espletata e dagli esiti della ctu poteva dirsi accertata la mancanza del lavoratore per le seguenti ragioni: carattere volontario e cosciente della condotta; assoluto difetto di circostanze che potessero discriminarla; messa a rischio della guarigione; c) la valutazione della mancanza andava effettuata *ex ante* e non *ex post*; d) la violazione accertata era idonea a ledere il vincolo fiduciario, in considerazione del carattere ludico e non necessitato dell'attività extralavorativa svolta dal dipendente; e) la sanzione espulsiva era proporzionata ai fatti contestati ed accertati.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione AA affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la P spa.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 (disponibilità delle prove), 116 (valutazione delle prove) cpc, la violazione dell'art. 2909 cc, in relazione all'art. 360 n. 3



cpc, nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 360 n. 5 cpc. Sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le risultanze processuali avevano ridimensionato la portata oggettiva e soggettiva del fatto contestato; in particolare, evidenza che l'infortunio sul lavoro era stato reale; che, dalla certificazione del Pronto Soccorso si rilevava che gli era stata prescritta unicamente l'assunzione di antidolorifici che gli consentivano i limitati movimenti svolti; che gli unici elementi attendibili erano costituiti dalle foto allegate alla relazione investigativa dalle quali non emergeva la ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di seconde cure.

3. Con il secondo ~~terzo~~ motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 (disponibilità delle prove), 116 (valutazione delle prove) cpc, la violazione dell'art. 2106 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 360 n. 5 cpc e la violazione dei canoni di proporzionalità della sanzione. Si deduce che la Corte distrettuale, oltre a non avere considerato nella loro globalità gli elementi istruttori, fornendo una distorta visione dei fatti di causa, aveva erroneamente ritenuto che esso lavoratore fosse consapevole del disvalore del proprio comportamento: ma ciò contrastava con la saltuarietà delle condotte contestate e con il fatto di essersi attenuto alle prescrizioni mediche, di talché, anche sotto questo profilo, la sanzione espulsiva non appariva proporzionata.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 5 legge n. 604/1966 e 2697 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché ^{di} l'omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia per omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 360 n. 5 cpc, per non avere rilevato la Corte di merito che il datore di lavoro non avesse fornito la prova completa di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della giusta causa di licenziamento.

5. I motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro interferenza, sono inammissibili.



6. Invero, le censure, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una inammissibile rivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione della vicenda, che sono attività non consentite in sede di legittimità.

7. E' un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

8. In particolare, infondata è la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020), con i limiti di operatività della disposizione ratione temporis vigente.

9. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti



piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, anche queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).

10. Sono, altresì, inammissibili le doglianze ex art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione) circa l'omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sé, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 198881/2014).

11. Nel caso in esame la Corte territoriale, con adeguata e logica motivazione, ha sottolineato, attraverso un esame accurato della documentazione e delle risultanze istruttorie, che la dimostrata commissione, da parte dell' A , del comportamento descritto in seno alla contestazione disciplinare costituiva lesione del vincolo fiduciario, di per sé sufficiente a giustificare il recesso datoriale.

12. Infine, va sottolineato che il giudizio di proporzionalità, a differenza di quanto denunciato dall'odierno ricorrente, è stato operato dalla Corte territoriale che ha ravvisato che il comportamento del lavoratore aveva provocato un pregiudizio effettivo alla sua salute e aveva rallentato il processo di guarigione nei pronosticati limiti temporali nonché che la gravità dei fatti commessi era tale da ledere, in modo irreversibile, il rapporto fiduciario, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo conto del disvalore ambientale che la condotta aveva assunto quale modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi nascenti dalle direttive datoriali, non meno che dei generali obblighi di correttezza e buona fede.

13. Deve sottolinearsi che tale giudizio costituisce un tipico accertamento del giudice di merito che, se adeguatamente motivato e logicamente corretto, come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 26010/2018).

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.



15. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'11 maggio 2022

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

07 OTT 2022



oggi, _____
IL CANCELLIERE ESPERTO
Margherita Occhipinti